

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante "norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA** la L. R. 27/04/1999 n. 10;
- VISTA** la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 14 giugno 2016 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 "rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo n. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i;
- VISTO** il D.D.G. n. 2058 del 20/12/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Ticali;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- VISTO** il D.D.G. n. 2075 del 21/12/2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, ha conferito al Dott. Salvatore Ticali, la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10 del 15/05/2000 articolo 7, comma 1, lettere e) ed f);
- VISTA** la Legge regionale 01/09/97, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 41 della predetta Legge che demanda all'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali, anche su indicazione delle Associazioni venatorie riconosciute, dalle Associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico venatorie ed agro venatorie;
- VISTO** in particolare, il 2° comma del predetto art. 41, in cui è previsto che la gestione delle zone cinologiche individuate può essere affidata ad Associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, per le zone individuate all'interno di esse;
- VISTO** il decreto presidenziale 17/09/2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;
- VISTA** la circolare prot. n. 1061 del 19/03/2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
- VISTO** il D. R. S. n. 2311 del 07/12/2009 con il quale è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo

“B” denominata “Pontemaggio Aramonda” nel territorio del comune di Ragusa, contrada omonima;
VISTA la nota prot. n. 1627 del 05/03/2019, con la quale il Servizio 14, Servizio per il Territorio di Ragusa, U. O. 3, ha trasmesso la richiesta di affidamento della zona cinologica stabile di tipo “B” denominata “Pontemaggio Aramonda”, avanzata dall’Associazione venatoria “ANUU”, sezione provinciale di Ragusa, corredata del programma annuale di attività, dal regolamento interno della zona cinologica e della sottoscrizione del presidente provinciale della predetta associazione venatoria, unica richiedente, con la quale lo stesso si impegna ad osservare le prescrizioni di cui all’art. 7 del D. P. 17/09/2001 n. 18;

CONSIDERATO che, alla luce della normativa vigente, ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica “B” denominata “Pontemaggio Aramonda” nel territorio del comune di Ragusa contrada Pontemaggio Aramonda all’Associazione venatoria “ANUU”, sezione provinciale di Ragusa;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l’obbligo di pubblicazione previsto dall’articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

ART. 1) in conformità alle premesse, la zona cinologica stabile di tipo “B” denominata “Pontemaggio Aramonda” individuata con D. R. S. n 2311 del 07/12/2009 è affidata all’associazione venatoria “ANUU”, sezione provinciale di Ragusa, con sede in Ragusa, via Feliciano Rossitto n. 12/A.

ART 2) L’affidamento della zona cinologica è concesso per un periodo di 5 anni a decorre dalla data del presente decreto.

ART. 3) Nella zona cinologica è vietato l’esercizio venatorio.

ART. 4) il Servizio 14, Servizio per il Territorio di Ragusa, U. O. 3, curerà l’osservanza di quanto previsto nel Decreto Presidenziale 17 settembre 2001, n. 18. del regolamento interno della zona cinologica, nonché in particolare, l’osservanza degli impegni previsti dall’art. 7 del predetto Decreto e sottoscritti dal gestore responsabile della zona cinologica.

ART. 5) L’affidamento potrà essere revocato in qualsiasi momento per comprovate inadempienze.

ART 6) Il presente decreto ai sensi dell’ art 15 del Decreto Presidenziale 17 settembre 2001, n. 18 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, - 4 APR. 2019

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(*Giuseppe Qualera*)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(*Salvatore Tual*)